



AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DELLA BASILICATA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA CAMPANIA SUD
E INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE**

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DELLA PUGLIA

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

**AUDIZIONE
del 12 gennaio 2015
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1676
(COLLEGATO AMBIENTALE - LEGGE STABILITA' 2014)**

**DISTRETTI IDROGRAFICI E
AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALI E REGIONALI**

**COMMISSIONE XIII
TERRITORIO, AMBIENTE,
BENI AMBIENTALI**



Senato della Repubblica

Senato della Repubblica



Disegno di legge AS 1676

"DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI"

Nota sui Distretti idrografici e le Autorità di Bacino interregionali e regionali
a cura di:

Antonio Anatrone - Segretario generale dell'Autorità di bacino interregionale
della Basilicata

Luigi Stefano Sorvino - Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale
della Campania Centrale

Pasquale Marrazzo - Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale della
Campania Sud e interregionale per il Bacino idrografico del Fiume Sele

Antonio Rosario Di Santo - Segretario generale dell'Autorità di bacino
interregionale della Puglia


Raffaele Moffa - Segretario generale dell'Autorità di bacino interregionale dei
Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore



Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

Vi ringraziamo per il cortese invito a intervenire alla seduta dell'Ufficio di Presidenza - integrato dai Rappresentanti dei Gruppi - della Commissione XIII "Territorio, Ambiente, Beni Ambientali" del Senato del 12 gennaio 2015, per l'audizione nell'ambito dell'esame del Disegno di Legge n. 1676 (Collegato ambientale - Legge di stabilità 2014).

Il contributo che si offre fa riferimento all'art. 39 del Collegato ambientale ed espone alcune riflessioni in materia di governance della difesa del suolo, supportate da documenti ufficiali e desunti dalla stampa, in relazione al recepimento della Direttiva comunitaria 2000/60/CE nell'Appennino Meridionale.



Sommario

1. L' ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO E LE AUTORITA' DI BACINO	5
2. LE DIRETTIVE COMUNITARIE E IL D.L.152/2006	7
3. ESIGENZE DI MODIFICA DEL SISTEMA DI "GOVERNANCE"	10
ALLEGATO 1	14
POSIZIONE DELLE REGIONI MERIDIONALI IN MERITO ALLA "GOVERNANCE" DELLE AUTORITA' DI BACINO	
ALLEGATO 2	26
POSIZIONE DEL FONDO AMBIENTE ITALIANO - WWF IN MERITO ALLA "GOVERNANCE" DELLE AUTORITA' DI BACINO	
ALLEGATO 3	36
INCIDENZA TERRITORIALE DELLE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI NEI DISTRETTI PREVISTI DAL D.L.VO 152/2006	
ALLEGATO 4	37
ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA DIFESA DEL SUOLO IN ITALIA E PIANI STRALCIO VIGENTI	
ALLEGATO 5	41
RASSEGNA STAMPA CON LE POSIZIONI DI ESPONENTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI IN MERITO ALLA GOVERNANCE DEI BACINI IDROGRAFICI NELL'APPENNINO MERIDIONALE.....	



1. L'ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO E LE AUTORITA' DI BACINO

L'attuale assetto della difesa del suolo, finalizzato alla tutela integrata delle risorse idriche e territoriali, veniva modernamente disciplinato dalla legge quadro n.183/89, che ha previsto un articolato sistema di Autorità di bacino nazionali ed interregionali e di competenze delle Regioni, che si sono analogamente organizzate mediante l'attivazione di proprie autorità di bacino (in parallelo con quelle nazionali). Al sistema delle Autorità sono stati affidati essenziali compiti di pianificazione (attraverso i piani di bacino e loro stralci funzionali), controllo, programmazione e monitoraggio idrografico di tutto il territorio nazionale, con l'esercizio di funzioni progressivamente potenziate e – come nel caso delle Autorità di bacino regionali – ampliate anche al di là delle previsioni della legge nazionale 183/89.

L'ordinamento della difesa del suolo ha tenuto conto che l'Italia è fisicamente caratterizzata da forti asimmetrie sotto il profilo idrografico e geomorfologico, con la concentrazione nel centro-nord dei principali bacini di rilievo nazionale, più grandi e omogenei (primo fra tutti il Po, seguito dal Tevere, dall'Arno ecc.). Invece le regioni meridionali ed insulari sono caratterizzate da una pluralità di bacini idrografici assai diversificati e per lo più di piccole dimensioni (ad es. fiumare calabre, lame pugliesi, bacini minori amalfitani e cilentani, bacini interregionali come il Sele e l'Ofanto ecc.) per certi versi più delicati e pericolosi, sotto il profilo della gestione del rischio e della pericolosità idraulica.

Le Autorità di bacino nazionali di emanazione statale sono divenute operative già nel 1990 mentre le Regioni nel corso del successivo decennio hanno costituito e promosso con proprie leggi - soprattutto dopo il disastro di Sarno nel 1998 e la conseguente normativa di accelerazione - un sistema di autorità regionali ed interregionali, gradualmente consolidato e



strutturato mediante l'investimento e la formazione di risorse finanziarie, umane, organizzative e professionali, dotato di strumenti di pianificazione sempre più aderenti ed aggiornati (in particolare Piani Stralci Assetto Idrogeologico, progressivamente affinati e perfezionati dal 2001 all'attualità).

In particolare le regioni dell'Italia Meridionale (Campania, Basilicata, Molise, Puglia e Calabria) hanno definito e potenziato con proprie autorità di bacino l'azione di pianificazione, controllo e governo del reticolo idrografico di loro competenza, puntando sull'attività di strutture tecnico-operative cresciute sul campo e non in modo occasionale, per fronteggiare diffuse e gravi problematiche di pericolosità e rischio idrogeologico.

Pertanto fino ad ora nell'area dell' Appennino meridionale, accanto all' Autorità Nazionale del Volturno (bacino di circa di 5.500 Km².) - che si occupa di una limitata porzione dell'intero territorio - operano, da oltre un decennio, le autorità regionali ed interregionali della Calabria, della Campania (recentemente accorpate e riordinate), della Basilicata, Puglia e Molise. Le Regioni esercitano le loro più significative funzioni in materia di difesa del suolo attraverso tali organismi - sostenendoli sul piano organizzativo e finanziario - a cui hanno attribuito un ruolo essenziale di prevenzione del rischio e dell'assetto idrogeologico a livello territoriale, con un'azione talvolta di capillare dettaglio. Tale organizzazione di rilievo regionale ed interregionale (vedi ad esempio i bacini dell'Ofanto, del Sele ecc.) notevolmente cresciuta in competenza ed esperienza nell'ultimo lustro, rappresenta un livello essenziale di presidio del suolo che - pure in presenza di varie criticità del contesto generale - deve essere potenziato e non invece smantellato ed assorbito nell'ambito di un inattuabile ed artificioso modello di *governance* centralizzato.



2. LE DIRETTIVE COMUNITARIE E IL D.L.152/2006

Il Decreto legislativo n.152/2006 (cd codice o testo unico ambientale), ha previsto - in attuazione della direttiva 2000/60/CE sulle acque - la riarticolazione degli attuali bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale nella nuova e più ampia dimensione dei distretti, individuandone otto per tutto il Paese, affidati alla direzione di otto Autorità distrettuale di emanazione governativa (con la partecipazione delle Regioni interessate). Tale disegno di riarticolazione degli attuali bacini in aggregati distrettuali al fine di recepire la direttiva comunitaria - che tuttavia non obbliga a questa soluzione ma offre diverse possibili modalità di applicazione - genera enormi difficoltà e problemi funzionali nell'area meridionale del Paese, per l'obiettività asimmetria di caratteristiche fisiche, idrografiche e geomorfologiche dell'Italia.

Infatti mentre per l'area del Centro Nord si può facilmente ravvisare una corrispondenza tra la prevista organizzazione per distretti e quella degli attuali bacini nazionali (Po in primis, Arno, Tevere, Alto Adige, ecc.) - registrandosi la obiettiva coincidenza del nuovo assetto amministrativo e funzionale con le caratteristiche della *governance* idrografica - nel Mezzogiorno risulta impraticabile ed irrazionale la forzata omogeneizzazione di un insieme multi-regionale di bacini medi, medio-piccoli e minori, tra loro assai diversificati, che dovrebbero, in maniera artefatta, accorparsi in un'unica mega-aggregazione distrettuale di oltre 68.000 Km². (di dimensioni quasi analoghe a quella del bacino padano ma senza alcuna sembianza di omogeneità unitaria).

D'altronde le Direttive comunitarie del 2000 e quella sopravvenuta 2007/60/CE del rischio di alluvioni (cd. *Floods directive*) considerano solo la problematica della gestione delle acque e delle alluvioni - sul modello dei grandi fiumi dell'est Europa - ma non gli aspetti geologici più



articolati del rischio frane tipici delle regioni mediterranee e la peculiare problematica della rete idrografica minore, su cui si sono invece applicate con significativi risultati le Autorità di Bacino Regionali (dal D.l. 180/89 in poi).

Inoltre le direttive europee indicano gli obiettivi di pianificazione su base distrettuale ma prevedono la opzione - finora peraltro attivata utilmente in Italia in via temporanea - di concepire le Autorità di distretto come organi di coordinamento, che si avvalgono della operatività di Unità di gestione (*Unit of management*) a base territoriale, senza peraltro definire la dimensione necessaria dei distretti idrografici che ben può diversamente adeguarsi all'articolazione territoriale ed alle caratteristiche geomorfologiche degli Stati membri.

L'articolazione del territorio per distretti, di cui al dlgs.152/2006, ha già configurato serie e complesse problematiche di attuazione, in particolare per la previsione dell'unico megadistretto dell'Appennino Meridionale - che accorperebbe i bacini di ben sette regioni adriatiche, tirreniche e ioniche, dal Lazio alla Calabria - al punto che lo stesso decreto, dopo travagliati dibattiti, è rimasto sospeso per questo capo dal 2006 fino ad oggi.

In particolare sono insorti anche conflitti di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni e frattanto è stato normato un regime transitorio con l'attivazione di strumenti di pianificazione a scala distrettuale, elaborati dalle Regioni e dalle Autorità di Bacino regionali e interregionali con il coordinamento delle Autorità di bacino nazionali ricadenti negli otto distretti idrografici, applicandosi un modello, quello per l'appunto del coordinamento tra Autorità, efficace e, peraltro, previsto dalle direttive 2000/60 e 2007/60 (tale regime transitorio è stato utilizzato per i Piani di gestione delle acque- 2010-2011 e per i Piani di gestione del rischio alluvioni, in fase di formazione all'attualità e da adottare entro il 2015).

Ad oggi il "Collegato" ambientale alla legge di stabilità del 2014, invece di procedere al



necessario e previsto riordino normativo, riprende *sic et simpliciter* la previsione sospesa ed inattuata dei sette (poi alla Camera divenuti otto) distretti idrografici, con la relativa soppressione di tutte le Autorità di bacino (implicita per quelle regionali), riproponendo le stesse insuperabili problematiche di natura applicativa e funzionale. Esse appaiono insormontabili soprattutto per le regioni del Sud Italia laddove l'organizzazione accentrata per gestire uno smisurato e disomogeneo distretto determinerebbe la "sguarnitura" *tout court* dell'assetto regionale della difesa territoriale, con perniciosi effetti per la sicurezza idrogeologica di territori ad elevato rischio.



3. ESIGENZE DI MODIFICA DEL SISTEMA DI “GOVERNANCE”

In particolare la prevista istituzione di un 'unica autorità di distretto per l'intero Appennino Meridionale, concepita, eccetto il distretto insulare della Sicilia, quasi come il Regno delle due Sicilie, preposta non solo alla pianificazione ma all'attività di controllo, governo e monitoraggio di una pluralità disomogenea di bacini di rilievo regionale ed interregionale, produrrebbe, in assenza di adeguati correttivi, effetti esiziali sul piano della *governance* idrografica. Inoltre il sostanziale smantellamento delle attuali strutture territoriali delle regioni, faticosamente costruite e potenziate negli anni, determinerebbe paradossalmente - nonostante ogni diverso avviso - maggiori oneri per la finanza pubblica statale, che dovrebbe farsi carico dei costi organizzativi e finanziari finora sostenuti dalle Regioni, che risulterebbero deresponsabilizzate dal nuovo scenario normativo di accentramento in ambiti distrettuali.

Circa la dimensione degli attuali bacini e dei nuovi distretti, occorre considerare che nell'area padana l'attuale bacino nazionale comprende circa il 96% del territorio – con la facile aggregazione della restante parte ed una naturale identificazione unitaria – mentre invece nell'Appennino Meridionale, l'attuale bacino nazionale del Volturno costituisce una componente molto limitata per circa l'8% (16% se si considera l'altro bacino nazionale centrale del Liri-Garigliano) dell'intero amplissimo territorio, che si vorrebbe aggregare artificialmente attorno ad esso mediante la costituzione di un unico distretto tirrenico-adriatico-ionico.

La anomala centralizzazione del distretto meridionale svuoterebbe l'attuale tessuto dell'articolata organizzazione di bacino su base regionale ed interregionale determinando la deprecabile dispersione di competenze, studi conoscitivi, esperienze di gestione, atti di piano,




programmazioni e progettazioni strategiche e, soprattutto di un notevole patrimonio di struttura e professionalità tecniche (ingegneri, geologi, pianificatori ecc.), formate sul campo e nel tempo.

Rispetto a questi profili di criticità del proposto impianto normativo, sono state avanzate qualificate perplessità e riserve e mossi rilievi critici da quasi tutte le Regioni Meridionali – risultati minoritari in sede di Conferenza delle Regioni – che tuttavia non sono finora riuscite a rompere il facile e superficiale schema della semplificazione per ambiti distrettuali, ancorché essa non sia rispondente alla obiettiva articolazione e complessità della problematica idrogeologica.

Pertanto si auspica una sostanziale revisione della normativa proposta con riferimento a quei distretti idrografici il cui territorio è ampiamente difforme da quello di un bacino nazionale in esso preponderante, valutando e definendo razionali alternative al modello di “*governance*” prospettato (anche recuperando ipotesi e proposte già avanzate in sedi qualificate).

Innanzitutto la perimetrazione dell’Appennino Meridionale, secondo distretto per estensione dopo quello padano (circa 68.000 Km²) – ma a differenza di questo del tutto disomogeneo – potrebbe ragionevolmente scomporsi in due distretti idrografici, quello del tirreno meridionale e dell’adriatico meridionale, assumendo così una dimensione media più omogenea e gestibile sul piano funzionale ed organizzativo.

In secondo luogo si potrebbe prevedere, nell’ambito di una attivazione flessibile a “geometria variabile”, un’articolazione per sub-distretti, su scala tendenzialmente regionale e a titolarità regionale – sul modello già configurato nel testo emendato alla Camera per i distretti insulari – in quelle aree distrettuali di maggiore ampiezza e disomogeneità (Appennino Meridionale), con una rinnovata responsabilizzazione delle Regioni in termini organizzativi ed operativi nel



settore della difesa del suolo e pianificazione di bacino.

In terzo luogo si può prevedere, nell'attivazione di quei distretti a composizione più ampia e disomogenea, la configurazione delle Autorità distrettuali come organi di coordinamento delle attuali strutture di bacino regionali ed interregionali (che le Regioni intendano mantenere operative) – come peraltro sta già utilmente avvenendo per l'elaborazione del Piano di gestione del rischio alluvioni – con il compito di coordinare, indirizzare e organizzare le attività di pianificazione, fermi restando i compiti di controllo e di gestione su base territoriale delle unità già operative.

Si tratta di modalità e soluzioni razionali per rendere praticabile ed efficace la “*governance*” del sistema idrografico, pienamente conformi al dettato delle direttive comunitarie del 2000 e 2007 ed in linea con l'obiettivo essenziale di evitare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica statale, atteso che attualmente i costi di finanziamento delle Autorità di bacino sono ripartiti tra Stato e Regioni. Infatti maggiori oneri finanziari ed organizzativi sarebbero viceversa determinati a carico dello Stato dalla soluzione proposta, laddove la nuova organizzazione distrettuale dovrebbe farsi carico dei costi e delle nuove spese derivanti dalla dismissione delle attività oggi svolte dalle strutture regionali e ripartite in capo alle singole Regioni interessate.

Inoltre, attesa la complessità del processo riorganizzativo, appare indispensabile una disposizione transitoria che rinvii l'attivazione dei nuovi organi all'adozione ed al primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni, al fine di evitare pregiudizievole discontinuità nelle delicate attività di tutela del suolo e di prevenzione del rischio.

Viceversa l'approvazione del disegno di legge nella formulazione proposta risulterebbe di difficilissima attuazione in vaste aree del Paese, determinando gravissime deficienze e



disservizi nel settore delicatissimo della difesa idrogeologica, che oggi – nonostante i notevoli progressi nelle conoscenze, nella pianificazione e prevenzione – costituisce un'attività impegnativa e primaria a fronte dei diffusi, ricorrenti e gravi fenomeni di dissesto, aggravati anche per effetto dei cambiamenti climatici.

Infine la normativa di riordino non potrebbe giuridicamente determinare la soppressione delle Autorità di bacino regionali e interregionali, disciplinate da intese tra Regioni e da apposite leggi regionali, senza violare i criteri e i principi del riparto delle competenze, né tantomeno risulta possibile prevedere che le Autorità di distretto si avvalgano del personale delle "soppresse" Autorità di bacino regionali e interregionali, in quanto esso è inquadrato nei ruoli delle rispettive Regioni.



ALLEGATO 1

POSIZIONE DELLE REGIONI MERIDIONALI IN MERITO ALLA "GOVERNANCE" DELLE AUTORITA' DI BACINO

Di seguito si riporta un estratto della **Relazione per l'Audizione presso la XIII Commissione "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica**, predisposta dalla **Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome** (il testo evidenziato in giallo è prettamente correlato alla Governance delle Autorità di bacino nell'Appennino Meridionale).



Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Commissione Ambiente e Energia

Audizione presso XIII Commissione "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica

inerente a

Disegno di legge "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (AS 1676).

Relazione

Prima di procedere all'esame delle disposizioni contenute nel disegno di legge le Regioni e le Province autonome intendono evidenziare come l'attuale metodo generale di lavoro concernente l'attività legislativa dello Stato produca forti criticità ed auspicano il ritorno ad una collaborazione concertativa e proficua, secondo linee già condivise in passato, come anche evidenziato dal Coordinamento delle Regioni al Governo e al Parlamento in precedenti occasioni.

In merito al disegno di legge in esame si rileva in via generale che il provvedimento appare **fortemente disomogeneo** per la quantità e varietà degli argomenti trattati. E' un disegno di legge che va ad aggiungersi ad altri numerosi tentativi di modifica delle norme ambientali, privo di una strategia complessiva di riordino e riformulazione integrata di singoli comparti (rifiuti, bonifiche, acque) di cui si sente profondamente il bisogno.

Questa modalità di continuo intervento legislativo, in particolare sul Testo unico ambientale, d.lgs. 152/2006, impedisce lo sviluppo di percorsi coerenti e migliorativi di lungo termine rendendo inefficaci sforzi di regolamentazione e pianificazione faticosamente elaborati e condivisi con gli enti locali e la cittadinanza complessivamente intesa. A titolo meramente esemplificativo, ma caratterizzato da importanti ripercussioni, si segnala l'attuale profonda preoccupazione legata alle disposizioni della legge di Stabilità (articolo 2, comma 267) all'esame del Senato che mette in discussione le importanti novità sul fronte del **servizio idrico integrato** da poco introdotte con il d.l. 133/2014, convertito in legge 164/2014. Tali previsioni minano importanti certezze sancite dal decreto solo poche settimane fa (sostituzione Autorità d'Ambito con Ente di governo dell'Ambito, partecipazione obbligatoria all'Ente dei Comuni coinvolti, unicità della gestione, Ente di governo dell'Ambito quale autorità espropriante per gli interventi previsti dal Piano d'Ambito), considerate pilastri su cui fondare il passaggio a una gestione efficiente di un servizio pubblico carente e interessato da procedure di infrazione comunitaria in stadio avanzato.

Si evidenzia inoltre l'estrema difficoltà, da parte delle Regioni e delle Province autonome, nel dare puntuale attuazione a disposizioni che, per il loro carattere trasversale e per la loro continua modificazione anche mediante ricorso alla



decretazione d'urgenza, si prestano difficilmente ad una lettura integrata con altre riforme legislative già approvate o promosse dal Governo.

Appare dunque indispensabile richiedere al Governo la ripresa di una relazione stabile e operativa, più volte invocata, tra Stato, Regioni e Province autonome finalizzato ad una revisione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con la quale - nel superare il vulnus creato dall'esclusione delle Regioni nella fase di stesura del decreto legislativo - riconsegna il c.d. Codice dell'ambiente alla coerenza con la normativa europea, con le esigenze del territorio e soprattutto con la necessità di una profonda semplificazione e maggior chiarezza normativa, nonché di sistemi di *governance* efficaci.

Rinviando al dettaglio del documento elaborato con riferimento alle singole disposizioni del Disegno di legge e alle relative proposte emendative, di seguito si illustrano brevemente i principali temi che meritano una particolare attenzione.

Capo III - Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia

L'articolo 6 provvede a correggere alcuni errori materiali del testo del decreto legislativo n. 30/2013 (recante disposizioni attuative della direttiva 2009/29/CE sul sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra), su cui le Regioni non hanno rilievi da esporre.

Capo IV - Disposizioni relative al green public procurement

In materia di *Green Public Procurement* le Regioni e le Province autonome giudicano positivo l'impegno del legislatore statale alla tutela dell'ambiente anche mediante il ricorso, per gli approvvigionamenti pubblici, a soggetti virtuosi in campo ambientale, anticipando in tal modo anche alcune previsioni contenute nella nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici pubblicata il 28 marzo 2014 sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Dall'esame del testo del disegno di legge si rileva che le osservazioni presentate in sede di audizione presso la competente Commissione parlamentare della Camera dei Deputati sono state per la maggior parte recepite. Ci si riferisce in particolare alle agevolazioni per l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS da parte sia di enti e amministrazioni pubbliche, sia di soggetti privati, introducendo una norma che stabilisce che nella formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e, in misura minore, la certificazione ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

L'articolo 12 disciplina **i criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi**. Tra le questioni ambientali più rilevanti che occorre affrontare vi sono quelle legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili (con la conseguente emissione di CO₂) e quelle legate alla produzione di rifiuti. Per entrambe le problematiche ambientali anzidette, rendere obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (il cosiddetto GPP) può contribuire in maniera rilevante alla loro soluzione, con ricadute positive anche sotto il profilo economico.

A questo fine l'articolo introduce l'obbligo, per gli appalti di forniture di beni e servizi, di prevedere nei relativi bandi almeno l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi per quei prodotti che hanno



maggiore relazione con il consumo di energia e con la produzione di rifiuti individuando al comma 1 un elenco di prodotti e servizi soggetti al rispetto totale dell'obbligo.

Il successivo comma 2 estende tale obbligo per almeno il 50% del valore delle forniture, dei lavori e dei servizi per un ulteriore elenco di prodotti e servizi.

La norma inserisce tra i prodotti di tale ultimo elenco anche gli acquisti relativi al settore "cibo", considerato a livello europeo il principale settore di impatto ambientale con il 31% degli impatti totali dei consumi (prima del settore abitazioni 23% e del settore trasporti 18,5%). Gli impatti ambientali del settore "cibo" riguardano sia il consumo di energia (produzione fertilizzanti, fitofarmaci, ecc), sia l'emissione di numerose sostanze inquinanti, sia, infine, la produzione di rifiuti.

Anche tale articolo incontra sostanzialmente l'apprezzamento della Regioni e delle province Autonome.

Si ritiene però opportuno apportare degli emendamenti al testo del disegno di legge governativo volti a estendere l'elenco dei prodotti o servizi soggetti agli obblighi di rispetto dei criteri ambientali minimi, al fine di rendere più incisivo l'intervento operato.

In particolare, si segnala l'opportunità di spostare al comma 1 (dunque obbligo completo di rispetto dei criteri) la categoria merceologica della carta per copia e carta grafica e quella dell'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.

Capo V - Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo

L'articolo 15 (**Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo**) introduce incentivi per sostenere la produzione, la commercializzazione e l'acquisto di prodotti realizzati con materiali post consumo riciclati, derivati prioritariamente dal riciclo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Sono inoltre previsti incentivi per le attività imprenditoriali di preparazione per il riutilizzo e per quelle di commercializzazione di prodotti e loro componenti reimpiegati, al fine di favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

Le Regioni e Province autonome condividono il principio e raccomandano, al fine di aumentare rilevanza ed efficacia del provvedimento, di **dare la possibilità di accedere agli incentivi anche ai materiali post consumo riciclati da rifiuti speciali**, la cui produzione è notevolmente maggiore rispetto a quella dei rifiuti urbani.

Perplessità si sollevano invece in merito alla previsione che, in prima applicazione, i fondi necessari per gli incentivi siano messi a disposizione dalle Regioni tramite l'addizionale all'ecotassa versata dai comuni che non raggiungeranno gli obiettivi di raccolta differenziata. Le Regioni non condividono tale previsione in quanto le amministrazioni più virtuose, nelle quali molti Comuni hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata, risulteranno penalizzate perché non avranno risorse da destinare al fondo per incentivare la commercializzazione e l'acquisto di prodotti realizzati con materiale riciclato. Analogamente si troveranno in difficoltà le Regioni nelle quali il rifiuto residuale è trattato principalmente in impianti di incenerimento, soggetti al pagamento dell'ecotassa in misura ridotta, o in impianti classificati R1, non assoggettati all'ecotassa. L'art 23 del disegno di legge in esame prevede inoltre che il gettito dell'addizionale sia destinato a finanziare anche molteplici altri interventi (prevenzione della produzione rifiuti, attività di comunicazione, cofinanziamento di impianti).



Di fatto si rendono "meno appetibili" i prodotti riciclati proprio nelle realtà nelle quali sono già stati raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata previsti. Le Regioni pertanto propongono che **la gestione di questo incentivo avvenga, fin da subito, a livello nazionale con fondi destinati allo scopo** e che, per avvantaggiare il mercato dei prodotti riciclati, debbano essere individuati altri meccanismi economici con applicazione uniforme sul territorio nazionale (es. aliquota IVA ridotta).

Capo VI - Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti permangono alcune criticità in particolare in merito ai seguenti articoli:

Articolo 20 - Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Il comma 4, di modifica dell'articolo 199 d.lgs. 152/2006 (Piani regionali), amplia le informazioni che le Regioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale al fine di definire lo stato di attuazione dei Piani e rendere possibile l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti (in capo al Ministero dell'Ambiente, in sostituzione dell'Osservatorio nazionale rifiuti).

Sembrerebbe che l'attività di vigilanza non sia possibile qualora le Regioni non mettano a disposizione del pubblico una serie di informazioni che, per la loro rilevanza anche solo in termini numerici, si ritiene siano da concordare in sede di Conferenza Unificata. Si ricorda che ogni anno l'ISPRA richiede alle Regioni, alle Province e ad altri soggetti operanti nel settore numerose informazioni sugli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, informazioni poi utilizzate per la redazione della pubblicazione annuale sulla produzione e gestione dei rifiuti in Italia. Esiste inoltre un protocollo di intesa, firmato in data 27 luglio 2011 tra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, che individua già specifici compiti a carico dei soggetti firmatari e definisce le specifiche tecniche delle informazioni da mettere a disposizione. Si tratterebbe quindi di rendere operativo, per entrambi i firmatari, l'accordo già stipulato.

Articolo 23 - Misure per incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio. Si prevede di modificare l'articolo 205 d.lgs. 152/2006, in particolare in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e, di conseguenza, al pagamento - da parte dei Comuni - dell'addizionale all'ecotassa per lo smaltimento in discarica in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo a livello di ATO o al riconoscimento di una riduzione dello stesso tributo in caso di superamento dell'obiettivo. Da sottolineare che rispetto al testo esaminato in precedenza è stata eliminata la proroga al 2020 del termine per il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata, sostituita da una "mini proroga" pari ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

In generale si osserva che la definizione di politiche di incentivazione/disincentivazione in merito alla gestione dei rifiuti urbani dovrebbe essere finalizzata al conseguimento di livelli di effettivo recupero e riciclaggio dei rifiuti, anziché al solo raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata. Inoltre **l'applicazione dell'addizionale o della riduzione al tributo di conferimento in discarica quali misure volte ad incrementare la raccolta differenziata risulta poco efficace**. Infatti:

- l'attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti impone che lo smaltimento in discarica sia residuale rispetto al recupero anche energetico. Conseguentemente, nelle Regioni in cui i rifiuti residuali dalla raccolta differenziata sono preferibilmente avviati a recupero energetico (R1) o ad incenerimento (D10), l'applicazione del tributo è fortemente ridotta se non del tutto assente;




- come noto, i rifiuti urbani devono essere conferiti in discarica solo dopo trattamento. Ciò comporta il conferimento in discarica di rifiuti speciali derivanti dal trattamento degli urbani, i cui produttori risultano essere i gestori degli impianti di trattamento. Questo scenario rende difficile definire la base imponibile che può essere attribuita ai Comuni cioè la quantità dei rifiuti ad essi imputabili e soggetti alle misure sopra citate;
- non è chiaro il meccanismo di imputazione del tributo di conferimento in discarica (il cui soggetto passivo è, ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della L. 549/1995, il gestore dell'impianto di smaltimento con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento) al Comune, soggetto invece obbligato a pagare la sanzione dell'addizionale o beneficiario della riduzione. Inoltre, date le modalità di pagamento del tributo (da versare entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento in discarica) e considerati i tempi di rilevamento dei dati sulla raccolta differenziata (i dati definitivi sarebbero approvati dalle Regioni nell'anno successivo a quello di riferimento per il pagamento del tributo) potrebbe esistere un problema di applicazione della riduzione, così come dell'addizionale, dal momento che l'importo effettivo da versare verrebbe definito con precisione solo nell'anno successivo a quello di riferimento. Occorre quindi prevedere la possibilità di effettuare dei conguagli;
- **la modulazione della riduzione del tributo come proposta pare, in ogni caso, di complessa applicazione, anche in considerazione dell'assenza – da ben 17 anni - di un metodo nazionale di calcolo della raccolta differenziata, e di portata piuttosto limitata in considerazione degli obiettivi da raggiungere per avere una riduzione significativa. L'attuale obiettivo di raccolta differenziata risulta essere infatti del 65% (da raggiungere entro il 31 dicembre 2012 o, sulla base di quanto indicato al comma 2 dello stesso articolo 23, "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge").** Risulta difficile ipotizzare livelli di raccolta differenziata superiori al 65% di 10 o 15 punti percentuali, tali da beneficiare di una riduzione pari al 40 – 50% del tributo.

Articolo 24 - Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico. Il comma 1 modifica l'articolo 208 d.lgs. 152/2006 (autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) introducendo, di fatto, un'autorizzazione implicita per il compostaggio domestico considerato un "impianto" domestico di trattamento degli scarti organici e verdi (tra l'altro limitando la previsione solo a compostiere di volumetria ridotta ed escludendo tutte le altre modalità di compostaggio). Lo stesso comma prevede che alle utenze domestiche che effettuano compostaggio sia applicata una riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti.

Si condivide la previsione di incentivare il compostaggio domestico attraverso il riconoscimento di una riduzione sulla tariffa, ma si ritiene che l'autocompostaggio (come definito dall'articolo 183 d.lgs. 152/2006) non costituisca attività di riciclaggio bensì si tratti di prevenzione della produzione di rifiuti in quanto il produttore degli scarti organici e verdi non se ne disfa ma li utilizza per produrre ammendante da utilizzare in proprio.

Al fine di incrementare la rilevanza quali-quantitativa delle attività di autocompostaggio si suggerisce di ampliare la possibilità di trattare in proprio gli scarti organici e beneficiare di una riduzione della tariffa anche alle utenze non domestiche (ad esempio



esercizi di ristorazione collettiva quali mense scolastiche, case di riposo, agriturismi, ecc).

Si propone pertanto di sostituire il comma 1 dell'articolo in esame aggiungendolo - con modifiche - all'articolo 180 d.lgs. 152/2006, per agevolare la diffusione dell'autocompostaggio quale attività di prevenzione, come peraltro previsto da alcune Regioni nei propri Piani Regionali Rifiuti (es. Lombardia) e di aggiungere un nuovo comma 1-bis per ampliare alle utenze non domestiche la possibilità di effettuare autocompostaggio degli scarti organici.

Inoltre la previsione dell'**articolo 22** relativa ai **produttori e detentori di rifiuti di rame**, che precisa che a tali rifiuti non si applica la semplificazione prevista dall'articolo 266, comma 5, d.lgs. 152/2006 relativa alla raccolta e trasporto rifiuti "in forma ambulante", non risolve il problema, più volte evidenziato dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente, del "commercio" di rottami ferrosi e non ferrosi da parte di soggetti non iscritti all'Albo gestori ambientali e, comunque, non in possesso dei requisiti per iscriversi. Si ritiene necessario individuare una forma di semplificazione che renda coerente la norma ambientale con questa tipologia di commercio, per volumi di movimentazione e giro d'affari necessariamente marginali, salvaguardando gli aspetti di tutela di fasce deboli di popolazione, alleggerendo gli oneri amministrativi/finanziari previsti per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, garantendo la tracciabilità richiesta dalla normativa per combattere i traffici illeciti e verificare il rispetto del quantitativo massimo trasportabile. Ciò permetterebbe di regolarizzare numerose attività operanti ai limiti della legalità sul territorio, facilitando l'emersione del lavoro sommerso.

Le Regioni ritengono inoltre importante affrontare con il presente disegno di legge alcune questioni, già presentate in varie sedi e al Tavolo tecnico di confronto con il Ministero dell'Ambiente attivato nel 2013:

- ripristino delle agevolazione a favore delle imprese che gestiscono rifiuti e che aderiscono a sistemi di gestione ambientale, con la riduzione del 50 % (Emas) o del 40 % (ISO 14001) delle garanzie fideiussorie che vanno obbligatoriamente presentate ai sensi dell'art 208 D.Lgs n. 152/2006;
- necessità di una semplificazione amministrativa al fine di evitare l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali per le utenze non domestiche che conferiscono direttamente i propri rifiuti ai centri di raccolta comunali/consortili ed agli impianti di compostaggio di piccola taglia (di cui all'articolo 24 comma 2 DDL in esame), in quanto il trasporto non è da considerare svolto a titolo professionale. Tale semplificazione amministrativa ha la finalità di facilitare le operazioni di conferimento a centri che hanno la finalità di valorizzare i rifiuti differenziati.

Capo VII - Modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di difesa del suolo

Le disposizioni di questo Capo riguardano essenzialmente **la governance dei Distretti idrografici** e l'adeguamento delle tempistiche e dei contenuti dei Piani di Tutela regionale delle Acque in relazione alle modalità di redazione dei Piani di gestione distrettuali.

Il tema è caratterizzato da una spiccata complessità, come dimostra d'altro canto il fatto che le Autorità di distretto che, per effetto delle norme di cui alla Parte III del d.lgs. 152/2006, avrebbero dovuto sostituire le Autorità di bacino della legge 183/1989 a tutt'oggi non sono ancora state istituite.



La necessità di dare piena e solerte attuazione alla Direttiva quadro sulle acque (la 2000/60/CE) e alla Direttiva Alluvioni (la 2007/60/CE) rendono peraltro impellente una scelta, che però non pare perseguibile tramite il modello delineato dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del disegno di legge.

Sul tema le Regioni e le Province Autonome da sempre ritengono infatti che:

- a) debba essere garantito un ruolo regionale "forte" perché strettamente collegato con la gestione del territorio e quindi coerente alle previsioni della Direttiva 2000/60/CE che sottolineano come le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all'interno della Comunità richiedano l'adozione di soluzioni "specifiche" e decisioni "adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque", attraverso programmi di misure "adeguati alle condizioni regionali e locali";
- b) le istituende Autorità di distretto debbano essere soggetti estremamente operativi ed in grado, perché di ciò investiti direttamente dalla legge, di adottare e approvare il Piano di distretto senza l'ulteriore intermediazione di atti approvativi di altre Amministrazioni.

Molti sono i possibili modelli di *governance* ed esistono soluzioni alternative all'entificazione proposta del d.lgs. 152/2006 che, pur assicurando comunque la piena operatività delle AdD, risultano più coerenti con la natura dei livelli istituzionali coinvolti (Stato e Regioni) nonché con le linee generali della *spending review* e più in generale con l'esigenza di contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione imposta dalla crisi che il Paese attraversa.

A questo fine le Regioni e Province Autonome propongono una serie di emendamenti agli articoli 57, 61, 63, 64 e 66 del d.lgs. 152/2006 volti a delineare l'Autorità di distretto come un organismo di diritto pubblico a composizione mista statale e regionale dotato di autonomia funzionale, organizzativa e contabile.


La riconduzione dell'AdD ad organismo anziché ad ente, oltre ad evitare alcune conseguenze dell'entificazione quali i costi aggiuntivi indotti ad es. dall'assoggettamento a IRAP e dall'individuazione del collegio dei revisori dei conti quale ulteriore organo dell'ente, serve ad esaltare la sua natura di sede di cooperazione tra Stato e Regioni ed a contenere una deriva di sempre maggior terzietà che l'entificazione può comportare.

Poiché la possibilità che un organismo di tal fatta possa operare e l'ampiezza dei suoi margini di azione dipendono unicamente dalla capacità giuridica, intesa come idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, riconosciute dal legislatore, negli emendamenti proposti dalle Regioni si è provveduto a definire con chiarezza:

- a) i poteri dell'AdD ed in particolare quello di approvare il piano di distretto senza ulteriori intermediazioni;
- b) i poteri del Segretario, quale organo che adotta gli atti agli necessari al funzionamento dell'AdD, approvando i regolamenti interni di funzionamento e organizzazione e provvedendo alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'AdD, compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano la stessa verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa (come stipulare ad esempio contratti di lavoro con il personale o di locazione di immobili).

Sorregge ulteriormente una siffatta configurazione l'espresso riconoscimento in capo all'AdD dell'autonomia funzionale, di quella organizzativa e di quella contabile, intese:

- a) la prima come capacità di adottare atti efficaci senza la necessità dell'approvazione da parte di altri (come l'attuale d.p.c.m. necessario per dare efficacia al piano di bacino) e quindi assolvere appieno i compiti assegnati per l'attuazione delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE;



- b) la seconda come capacità di darsi una propria organizzazione funzionale all'assolvimento dei compiti assegnati distinta da quella degli enti che la compongono (come a dire che dispone di una propria dotazione organica e non deve "appoggiarsi" per il proprio personale alla dotazione organica del Ministero);
- c) la terza come capacità di avere un proprio bilancio ed una propria contabilità separati da quelli degli enti da cui deriva il proprio finanziamento.

Ad una tale ampiezza di poteri, autonomie e prerogative in grado di garantire all'organismo la piena operatività, non può peraltro non far da contraltare (come avviene in altri casi simili di organismi privi di personalità giuridica, come ad esempio le istituzioni di cui all'articolo 144 del d.lgs. 287/2000) un potere di vigilanza esterno, che in questo caso si è optato di ricondurre in capo al Ministero che lo eserciterà secondo modalità concordate con le Regioni e le Province autonome. Trattasi di una vigilanza di tipo finanziario, gestionale e giuridico circoscritta ad una serie limitata di atti di gestione: bilanci, convenzioni quadro e atti di straordinaria amministrazione.

Al fine poi di controbilanciare la presenza del solo Ministero dell'ambiente in seno agli organi politici e tecnici dell'AdD (Conferenza istituzionale e Comitato tecnico) rispetto ai molteplici interessi che altri Ministeri possono avere in ordine alle decisioni assunte in seno di AdD, si è optato per esaltare il ruolo del Comitato dei Ministri già previsto all'articolo 57 del d.lgs. 152/2006, facendolo assurgere alla sede statutaria in cui si definiscono le linee della posizione governativa che sarà rappresentata dal Ministro dell'Ambiente in seno alle Autorità di distretto.

Le Regioni Basilicata, Calabria e Campania ritengono invece che laddove il Distretto idrografico costituisce aggregazione di una pluralità di bacini idrografici molto diversificati e con vastissima estensione - come nella fattispecie dell'Appennino meridionale - il Distretto dovrebbe configurarsi come una entità di coordinamento, che si avvale di Unità di gestione di livello regionale, anche per salvaguardare il patrimonio di attività di pianificazione che ciascuna singola Autorità bacino ha fin qui messo in campo, talora con notevole scala di dettaglio. Tale posizione è considerata dalle summenzionate Regioni perfettamente coerente ed in linea con le Direttive comunitarie e gli atti collegati che non escludono la possibilità di un modello organizzativo a geometria variabile, ritenuto indispensabile per alcune realtà territoriali. A tal fine propongono una specifica integrazione all'articolato proposto dalle Regioni per la cui lettura si rinvia all'Allegato 2.

Le Regioni Sicilia e Sardegna infine hanno prospettato alcuni specifici emendamenti volti ad adeguare il modello organizzativo generale alle proprie peculiarità di isole maggiori.

Per quanto attiene la pianificazione regionale sulle acque attraverso i Piani di Tutela, si rende necessaria una modifica dell'articolo specifico che risulta desueto rispetto all'evoluzione delle disposizioni europee attuali.

Le modifiche proposte tengono conto dell'evoluzione delle modalità di aggiornamento dei piani di gestione come concordato con la Commissione europea nell'ambito della valutazione del primo ciclo di pianificazione.

Con riferimento sempre alla Parte III del d.lgs. 152/2006 con l'occasione si ripropongono altre due questioni già rappresentate dalle Regioni e Province autonome in occasione di altri interventi legislativi senza tuttavia ottenere un positivo riscontro.

Si tratta innanzi tutto dell'**abolizione del parere delle Autorità di bacino (o di distretto) sulle grandi e sulle piccole derivazioni**, che - in quanto riferito alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico - può tranquillamente essere espresso da



altre autorità di rango regionale o infra-regionale; in merito si registra peraltro il parere contrario della Regione Emilia Romagna;

Si tratta in secondo luogo delle disposizioni di modifica del d.lgs. 152/2006 utili, in un'ottica di effettiva semplificazione degli oneri burocratici – a escludere dalla nozione di scarico **la restituzione nella medesima falda delle acque sotterranee prelevate mediante pozzi ed utilizzate unicamente per scambio termico in impianti a pompa di calore** e a prevedere che la stessa sia assentita, con le condizioni, le cautele e i limiti del caso, nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica.

Si coglie l'occasione inoltre per snellire la norma nazionale abrogando alcuni articoli riguardanti aspetti di tutela dell'ambiente acquatico, con riferimento alla vita dei pesci, che già la direttiva 2000/60/CE ha abrogato a decorrere dal 22 dicembre 2013 poiché entrati a far parte dell'impianto complessivo disegnato dalla direttiva stessa.

Per quanto attiene invece **all'articolo 41** in materia di **semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria**, a distanza di 17 anni dall'approvazione del DPR 357/1997, che ha recepito la Direttiva Habitat, è sicuramente indispensabile compiere un bilancio ragionato circa l'efficacia della sua applicazione, in particolare per quanto riguarda la disciplina della Valutazione di Incidenza. Ciò risulta necessario sia per omogeneizzarne le procedure sulla base di criteri condivisi, sia per semplificare i procedimenti autorizzativi a carico dei soggetti privati proponenti gli interventi (con particolare riferimento a quelli comunemente, e nel comma stesso in esame, definiti minori o interessanti contesti urbanizzati) o i piani da sottoporre a Valutazione.

Appare infatti indispensabile una regolazione unitaria e di carattere nazionale di questa materia che tenga conto anche del nuovo quadro normativo nazionale relativo alle disposizioni autorizzative in campo edilizio.

Per queste motivazioni, pur condividendo gli obiettivi di semplificazione che sono sottesi al comma 1 dell'art. 41, appare ragionevole proporre che la problematica in questione venga affrontata in maniera organica all'interno di una revisione del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., in quanto pare essere quella la sede più appropriata dato il carattere della materia in esame.

In via del tutto residuale, vista la competenza ascritta dal citato DPR 357/1997 alle Regioni e Province Autonome in merito alla gestione della Rete Natura 2000 e delle procedure ad essa connesse in termini di Valutazione di Incidenza, si ritiene di fare salve le normative vigenti che tra l'altro in ossequio alle Direttive comunitarie identificano una serie di soggetti gestori (ad es. gli Enti Parco), il cui parere nella formulazione del comma 1 in esame non viene contemplato.

Capo IX - Disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati

Il Titolo in esame introduce delle norme in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

L'articolo 47 del disegno di legge interviene sull'articolo 93 del d.lgs. 259/2003 il quale sancisce il principio del divieto di imporre oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.



Considerato l'inquadramento del settore delle comunicazioni elettroniche nell'alveo della competenza concorrente, molte Regioni hanno previsto con legge regionale il **pagamento di spese, a carico dei gestori, per l'espletamento delle attività di istruttoria da parte delle competenti Amministrazioni e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA)**.

Senonchè la Corte Costituzionale, con vari pronunciamenti, ha cassato alcune leggi regionali nella parte in cui prevedevano, per l'appunto, tali spese sull'assunto che la riserva di legge contenuta nell'articolo 93 deve intendersi come riserva di legge dello Stato (Corte Cost. 272/2010; 450/2006; 336/2005).

Tali sentenze hanno prodotto importanti conseguenze applicative in tutto il territorio dello Stato, gettando in uno stato di incertezza le previsioni di legge regionale non ancora sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale e conseguentemente pregiudicando le già compromesse condizioni economiche delle Amministrazioni locali titolari dei procedimenti in questione e delle ARPA, che non possono più contare su una compartecipazione dei gestori alle spese di istruttoria.

Lo stesso Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente e la Ricerca Ambientale (Ispra) ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di "strumenti normativi idonei a definire modalità di rilascio di autorizzazioni e di svolgimento delle azioni di controllo, prevedendo espressamente oneri a carico dei soggetti richiedenti".

L'articolo 47 del disegno di legge in esame intende pertanto disciplinare la partecipazione alle spese amministrative sostenute dai soggetti pubblici competenti, in base ad un tariffario la cui elaborazione è demandata al Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, a valle di una analisi dei costi.

Tale disposizione incontra indubbiamente il favore delle Regioni le quali propongono un unico emendamento finalizzato, nel transitorio, a mantenere in vigore le spese istruttorie a favore delle Amministrazioni locali e delle ARPA secondo i tariffari regionali, ove esistenti o, in alternativa, aumentare il contributo per l'ARPA a euro 500,00.

Con l'occasione le Regioni intendono richiamare l'attenzione sulle **criticità generate dalle novità introdotte dal d.lgs. 70/2012 nei procedimenti autorizzativi all'installazione e modifica delle infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui agli articoli 87 e 87 bis del d.lgs. 259/2003**.

Gli articoli 87 e 87 bis del d.lgs. 259/2003, come modificati dal d.lgs. 70/2012 risultano infatti incongruenti ed ambigui.

In particolare il d.lgs. 70/2012, ha espressamente previsto che i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica con potenza sino a 20 watt e le procedure semplificate, disciplinati rispettivamente agli articoli 87 e 87 bis, siano avviati con SCIA in luogo della DIA.

Purtroppo tale intervento si sostanzia in una mera operazione di forma, peraltro incompleta, tramite la sostituzione della locuzione "denuncia di inizio attività" usata dagli articoli 87 e 87 bis con la nuova locuzione "di segnalazione certificata di inizio attività".

Tale operazione risulta censurabile anzitutto sul piano formale, in quanto il legislatore di riforma si è dimenticato di procedere con l'intervento sostitutivo in tutti i commi degli artt 87 e 87 bis che continuano a richiamare il superato istituto della denuncia di inizio attività.



Nondimeno la problematica di maggior rilievo investe il profilo sostanziale delle disposizioni in questione, in quanto i procedimenti ivi descritti restano declinati sulla scorta della (sostituita) denuncia di inizio attività dovendo essere conclusi entro 90 giorni (nel caso dell'articolo 87) e 30 giorni (nel caso dell'articolo 87 bis) e restando assoggettati all'istituto del silenzio assenso che, come noto, è assolutamente incompatibile con la SCIA.

A rigore, l'espressa sostituzione della DIA con la SCIA - nel procedimento relativo agli impianti di potenza sino a 20 watt, disciplinato dagli artt. 87 e 87 bis del d.lgs. 259/2003 - dovrebbe produrre quanto meno i seguenti effetti:

- l'avvio immediato dell'attività oggetto della segnalazione, dalla data della presentazione della segnalazione stessa all'Amministrazione competente (art. 19, co. 2 della l. 241/1990), con il conseguente venir meno dell'istituto del silenzio assenso;
- la sostituzione degli atti, pareri di organi o enti appositi, ovvero delle verifiche preventive, con le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate da idonea documentazione funzionale alle verifiche dell'Amministrazione (art. 19, comma 1 della l. 241/1990). Al riguardo si evidenzia che il parere tecnico delle Agenzie di protezione ambientale, emesso ai fini delle installazioni o modifiche delle antenne, non può essere sostituito da certificazioni ed attestazioni di tecnici abilitati. Tale parere, infatti, implica la conoscenza di situazioni oggettive che non sono pubblicamente accessibili, quale la potenza complessiva delle antenne insistenti su un'area territoriale. Pertanto gli operatori, prima di presentare la SCIA dovrebbero richiedere alle Agenzie di protezione ambientale il parere tecnico e pagare i relativi oneri istruttori.

Pertanto, si chiede al legislatore statale di provvedere, quanto prima, a modificare gli articoli 87 e 87 bis del d.lgs. 259/2003 eliminando ogni dubbio interpretativo sul corretto svolgimento dei procedimenti autorizzativi all'installazione e modifica delle infrastrutture di comunicazione elettronica con potenza sino a 20 watt.

Capo XI – Disposizioni varie in materia ambientale

Cogliendo l'occasione offerta dal disegno di legge in esame, le Regioni richiamano tuttavia l'attenzione del legislatore nazionale sulla diversa tematica dei **combustibili destinati all'alimentazione degli impianti termici industriali**.

In proposito le Regioni propongono di inserire un nuovo articolo rubricato "Modifiche all'Allegato X parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e finalizzato ad integrare l'elenco dei combustibili destinati all'alimentazione degli impianti industriali, contenuto nell'Allegato X alla Parte V del d.lgs. 152/2006, con gli oli e i grassi di origine animale.

Quanto sopra in ragione del fatto che tali sostanze sono assimilabili, per condizioni di utilizzo e caratteristiche chimico-fisiche, alle miscele di olio combustibile denso BTZ (come previsto nella norma UNI/TS 11163 del dicembre 2009) e pertanto ben potrebbero essere utilizzati come combustibili per tali impianti al pari delle altre sostanze già indicate nell'Allegato X.

L'espressa indicazione nell'Allegato in parola porrebbe fine all'annosa questione se gli oli e i grassi di origine animale possano o meno essere considerati come combustibili e quindi esulare dalla disciplina inerenti i rifiuti.



ALLEGATO 2

POSIZIONE DEL FONDO AMBIENTE ITALIANO - WWF IN MERITO ALLA "GOVERNANCE" DELLE AUTORITA' DI BACINO

Di seguito si riporta la **Relazione per l'Audizione presso la XIII Commissione "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica del 3 dicembre 2014**, predisposta dal **Fondo Ambiente Italiano - WWF** (il testo evidenziato in giallo è prettamente correlato alla Governance delle Autorità di bacino nell'Appennino Meridionale).



for a living planet®

Audizione Commissione Ambiente del Senato 3/12/2014
Prime osservazioni e proposte di emendamento al Disegno di legge
collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2014
(AS n. 1676)

FAI e WWF danno una valutazione complessivamente positiva del testo approvato in Senato del disegno di legge *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”* (AS n. 1676) e auspicano quindi che, passati 9 mesi dalla prima presentazione alla Camera (il 12 febbraio 2014) il Senato proceda al più presto al suo esame e alla sua approvazione.


Le due associazioni registrano con favore i contenuti nel disegno di legge, rilevando comunque come sia ancora lontana la piena consapevolezza del Parlamento e del Governo sulla necessità di prevedere politiche e interventi innovativi dotati di adeguate risorse, non tanto e solo in campo ambientale quale fosse materia a parte, ma come leva per la ri-conversione ecologica dell’economia, elemento centrale delle politiche per valutare l’innovazione, l’efficienza e quindi la sostenibilità ambientale e sociale degli interventi.

Si prenda come esempio di questo ritardo il disegno di legge sulla Legge di Stabilità 2015 presentato alla Camera dei Deputati il 23 ottobre scorso dal quale – nonostante gli annunci di cesura con il passato del Governo in carica rispetto alle strategie sin qui consolidate per lo sviluppo del paese – non emergono elementi di novità o segnali rilevanti che consentano di registrare un’inversione di tendenza rispetto alle scelte di fondo sulle grandi opere, in materia energetica e per valorizzare e tutelare adeguatamente il capitale naturale del paese. Si aggiunga che il Governo nella Manovra 2015 non dedica alcuna particolare attenzione nemmeno alle politiche più tradizionali del capitolo ambiente: la spesa per la difesa del mare e del suolo, la tutela della biodiversità, delle aree protette e delle specie a rischio, i controlli e le bonifiche ambientali si attestano a una quota inqualificabile dello 0,8% (poco più di 253 milioni di euro) dell’ammontare dell’intera manovra (per il 2015 di 30,928 miliardi di euro).

Nonostante questi ingiustificabili ritardi nelle politiche governative, FAI e WWF ritengono che il Ddl in esame (AS n. 1676) sia il primo provvedimento da anni, anche se in modo non organico nella sua stesura e uniforme per materia, che cerca almeno di introdurre alcuni meccanismi istituzionali e amministrativi innovativi superando la logica degli interventi estemporanei e puntuali di semplice modifica del Codice dell’Ambiente (legge n. 152/2006).

Al contrario di quanto disposto dal decreto legge 91/2014 (convertito nella legge n. 116/2014) che è intervenuto ancora una volta con forzature di tipo strumentale e estemporaneo, dettate da emergenze nazionali o comunitarie, in materia di aree protette, energia, rischio idrogeologico e VIA, non sempre nell’interesse della linearità dell’azione amministrativa e dell’ambiente, il ddl in esame (AS n. 1676) risponde a queste esigenze e cerca di fotografare e legittimare fenomeni, attività e pratiche che hanno già trovato fertile terreno nella società civile, ma anche negli orientamenti delle pubbliche amministrazioni più accorte.

Le due associazioni invece considerano significativo ad esempio che all’art. 3 del ddl in esame si torni a parlare di programmi nazionali sulla mobilità casa-scuola, casa-lavoro (con l’attesa



previsione dei "buoni mobilità"), 25 anni dopo i decreti Ronchi del 1989. Apprezzano che con gli artt. 10 e 12, in particolare, si dettino finalmente disposizioni sugli **appalti verdi** che indichino nuove frontiere alle pubbliche amministrazioni. Valutano positivamente il **pacchetto di misure tese a ridurre i rifiuti, favorire la filiera dei prodotti derivanti dai materiali post consumo e incentivare la raccolta differenziata**, contenute tra l'altro negli artt. 15, 23 e 25 del ddl. Considerano un buon segnale dato lo stato di emergenza ordinaria in cui vive il paese, nonostante l'esiguità delle risorse statali destinate (solo 10 milioni di euro), le disposizioni relative agli interventi di **rimozione e demolizione degli immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico**, di cui all'art. 40.

Le due associazioni salutano come particolarmente importanti, nel percorso di transizione per uscire dalla crisi verso un modello economico più sostenibile basato sull'uso razionale delle risorse, le disposizioni contenute; all'art. 50 del ddl con le quali si istituisce il **"Comitato per il capitale naturale"** per valutare in termini fisici e monetari quale sia l'effetto delle politiche pubbliche sul capitale naturale del Paese; all'art. 51, con il quale si istituisce un **"Catasto dei sussidi ambientalmente dannosi e ambientalmente favorevoli"**, in coerenza con la Strategia Europa 2020; all'art. 53 con il quale si dà la delega al governo per l'introduzione di un sistema di **"pagamento dei Servizi Ecosistemici e Ambientali"** (PSEA).

Infine, se un rammarico ci deve essere, rispetto al sopravanzare della conversione in legge del decreto legge 91/2014 rispetto all'esame del disegno di legge è quello che si sostanzia nella **scomparsa del testo approvato a Montecitorio dell'art. 5 contenuto nel testo originario del ddl elaborato dal Governo Letta (AC n. 2093) relativo alla composizione della Commissione VIA** che finalmente, dopo anni di arbitri di carattere politico, stabiliva che i componenti della Commissione unificata VIA, VAS e AIA fossero nominati, si dal Ministro dell'ambiente, ma sulla base di una selezione pubblica *"...nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche (...) incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie concernenti la valutazione e il diritto ambientale."*

Su questa delicatissima materia, è intervenuto come un maglio **l'articolo 12 del decreto legge n. 91/2014** che, riportando sotto il diretto *controllo politico* del Ministro la decisione in merito alla selezione dei membri, stabilisce come unici criteri per selezionare i componenti della Commissione VIA siano che questi siano *"... scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con adeguata esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno cinque anni."* (1).

Su questo punto tutt'altro che irrilevante per la valutazione di progetti anche strategici che hanno un impatto ambientale sociale ed economico rilevante, FAI e WWF non possono che auspicare che lo spirito e la lettera dell'art.5 del testo originario del ddl (AC n. 2093) siano recuperati nell'interesse del Paese.

Rispetto al testo dell'AS n. 1676, dando comunque priorità alla veloce approvazione del ddl le due associazioni suggeriscono limitati interventi integrativi e correttivi.

Si segnalano in particolare oltre all'inserimento del nuovo **art. 15-bis che può completare col compostaggio di comunità le nuove norme sulla riduzione del ciclo dei rifiuti:**

- **le modifiche richieste all'art. 14 per l'inserimento nel Piano per la qualificazione ambientale anche del valore identitario del paesaggio;**



- le modifiche richieste all'art. 39 con riguardo alla suddivisione dei Distretti, per rispondere alle richieste della Commissione Europea del 2007
- la delicatezza delle disposizioni contenute all'art. 41 con riguardo alla applicazione della valutazione di Incidenza, anch'essa di derivazione comunitaria.

Articolo 14

(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

L'art. 14 del ddl in esame prevede la redazione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, da approvare con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in coerenza con la Comunicazione della Commissione Europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impegno delle risorse, COM (2011) 571 definitiva".

Si ricorda a questo proposito che i sistemi produttivi, i distretti industriali e le relative filiere produttive creano ambiti territoriali, che operano nel paesaggio esistente e a loro volta lo modificano.

Per questo si ritiene necessario tra le finalità delle azioni di cui al comma 3 di detto articolo si introduca il valore identitario del paesaggio in relazione alla filiera e al distretto creato.

Proposte di emendamento

Pertanto, si chiede che alla lettera b) dell'art. 3 del ddl:

dopo le parole:

"...associandovi aspetti di qualità ambientale ..."

vengano inserite le parole:

"...e paesaggistica,..."

E alla lettera c) dell'art. 3 del ddl:

dopo le parole:

"...e la definizione di parametri di produzione sostenibile dal punto di vista ambientale ..."

vengano inserite le parole:

"...e della qualità del paesaggio;"



Nuovo Articolo 15-bis

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

Si ritiene, a completamento delle norme virtuose sul ciclo dei rifiuti e sui prodotti derivanti dai materiali post consumo, necessario recuperare la previsione sul compostaggio di comunità previsto nelle prime bozze del disegno di legge del Governo sul collegato ambientale. E' da osservare, infatti, che la frazione organica biodegradabile è quella prevalente nei rifiuti solidi urbani. Occorre stimolare processi virtuosi di auto compostaggio laddove possibile, in modo da evitare costi ambientali ed economici dovuti al trasporto e trattamento degli stessi.

Riconoscere, dunque, l'esenzione dall'obbligo di essere sottoposti alla previa autorizzazione di gestore di rifiuti per coloro che a livello condominiale o di piccola comunità provvede all'autocompostaggio, non solo evita di produrre rifiuti, ma anche la loro circolazione e i relativi oneri ambientali.

Prevedere che con decreto ministeriale si definiscano i casi in cui si può procedere a tali esenzioni costituisce sicuramente un passo utile per ridurre il conferimento in discarica della frazione biodegradabile, per agevolare il riciclaggio delle frazioni secche e per diminuire i costi per la collettività.

Le gravi criticità nella gestione dei rifiuti urbani biodegradabili sono causa di contenziosi comunitari, in particolare per quanto concerne l'inadeguatezza del sistema di gestione attuale a raggiungere gli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria relativamente all'obbligo di pretrattamento dei rifiuti, di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili e di raggiungimento di una percentuale di riciclaggio dei rifiuti urbani del 50%.

Si può migliorare la gestione dei rifiuti organici attraverso l'incentivazione dello strumento del compostaggio in loco inteso come semplice processo aerobico di trattamento dei rifiuti effettuato direttamente sul luogo di produzione dei rifiuti organici da una singola utenza (autocompostaggio) o da più utenze (compostaggio di comunità).

E' bene introdurre anche la definizione di compostaggio di comunità per dare modo a più utenze quali condomini, residence, mercati, scuole, ecc.. di compostare sul luogo i propri rifiuti anche utilizzando piccole macchine compostatrici, ottimizzando il processo ed il risultato e dividendo i costi dell'acquisto di tali macchinari.

Proposta di emendamento

Pertanto, si chiede l'introduzione nel testo attuale del ddl del seguente nuovo articolo 15-bis:

"Articolo 15-bis

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente : "1-septies. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il



compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50% della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'art 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'Ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera e) dopo le parole "domestiche" sono aggiunte le seguenti "e non domestiche";
- b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente: "rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti".

Art. 39.

(Norme in materia di Autorità di bacino)

In merito alle disposizioni contenute al comma 2 dell'art. 39 del ddl, che modifica l'art. 63 del Dlgs n. 152/2006, il WWF ricorda che esistono diversi canoni derivanti dalla concessione dell'uso dell'acqua, per fini agricoli, industriali, idroelettrici, sportivi (neve artificiale) che fanno riferimento alle Regioni (es Idroelettrico) alle Province (ad es. canoni mini-idroelettrico) o ai Comuni (ad es. sovracani mini-idroelettrico).

Si precisa, inoltre, che nell'ambito di un'ottimizzazione dei ricavi dell'utilizzo dell'acqua il Ministero dell'Ambiente può proporre modalità di utilizzo del ricavato dei canoni per progetti inseriti negli Schemi Previsionali Programmatici dei Piani di Bacino favorendo la destinazione per progetti nei territori da dove sono raccolti (anche nell'ambito di "contratti di fiume").

Quindi, si ritiene opportuno proporre una scadenza per le procedure di cui al comma 2 che dovrebbe poi consentire al successivo comma 3 di ridurre, da 90 a 30, i giorni necessari per l'emanazione del decreto conseguente.

Proposta di emendamento

Dopo il secondo periodo del comma 3, punto 2 del ddl si propone di inserire:

"Inoltre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, individua le modalità per destinare i ricavi, o parti di essi, provenienti da canoni di concessione d'uso dell'acqua, siano essi in capo allo Stato, alle Regioni o ad Enti locali, per contribuire al finanziamento degli oneri connessi alle Autorità di bacino e ai programmi di intervento di cui alla successiva lettera a) comma 6."



Inoltre, per garantire la corretta applicazione dei Piani di distretto previsti dalle direttive europee, si ritiene indispensabile garantire non solo la coerenza con gli obiettivi ma anche la coerenza con i programmi di intervento dei piani stessi e le loro priorità.

Proposta di emendamento

Pertanto, si chiede che alla lettera b) del comma 10 del ddl

dopo le parole:

“...a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi”

siano inserite le parole:

“ e i programmi di intervento e le priorità dei Piani stessi come da precedente lettera a)”

Al comma 5 dell'art. 39 del ddl, che sostituisce l'art. 64 del Dlgs n. 152/2006, il WWF propone una ulteriore suddivisione dei distretti Appennino centrale e Appennino meridionale, affinché siano raggruppati bacini che sfociano o in Adriatico o nel Tirreno e Ionio, per dare seguito a quanto già indicato dalla Commissione Europea, nel giugno 2007, che ha inviato a suo tempo un parere motivato alle Autorità italiane in quanto *“Solo per l'Italia il raggruppamento di bacini idrografici per distretti appare essere illogico e non necessariamente in linea con gli orientamenti della Direttiva quadro acque. I bacini idrografici che si affacciano sui mari Tirreno ed Adriatico sono stati raggruppati insieme. Questo è il caso dei distretti dell'Appennino settentrionale, centrale e meridionale”*. Si propongono quindi la seguenti modifiche (evidenziate in grassetto nella colonna a sinistra) del nuovo art. 64 del Dlgs n. 152/2006 così come viene modificato dal comma 5 dell'art. 39 del ddl (testo originario nella colonna a destra).

Proposte di emendamento

Pertanto si propongono le seguenti modifiche e integrazione delle lettere relative ai Distretti idrografici, di cui al nuovo art. 64 del Dlgs n. 152/2006, così come ridefiniti dall'art. 39 del presente Ddl, secondo il seguente schema:

Attuali lettere dell'art.39 del presente DDL di cui si chiede modifica e/o sostituzione	Proposte di modifiche e/o sostituzioni delle lettere dell'art.39 presente DDL proposte
d) <i>distretto idrografico dell'Appennino centrale(...)</i>	<i>“d) distretto idrografico dell'Appennino centrale - Tirreno, comprendente i seguenti bacini idrografici: 1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 2) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</i>
	<i>e) distretto idrografico dell'Appennino centrale - Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici 1) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</i>



	<p>2) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>3) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>4) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>5) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p>
e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale...	<p>f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Tirreno – Ionico, comprendente i seguenti bacini idrografici:</p> <p>1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>6) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>7) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>8) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>9) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;"</p>
	<p>g) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici:</p> <p>1) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>2) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>3) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>4) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>5) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;"</p>

I Distretti idrografici della Sicilia (lettera f dell'attuale art. 39 del ddl) e della Sardegna (lettera g dell' attuale art. 39) cambiano, di conseguenza, solo la lettera di riferimento:

Attuali lettere dell'art.39 del presente DDL di cui si chiede modifica e/o sostituzione	Proposte di modifiche e/o sostituzioni delle lettere dell'art.39 presente DDL proposte
---	--



f) distretto idrografico della Sicilia (...)	h) distretto idrografico della Sicilia (...)
g) distretto idrografico della Sardegna (...)	i) distretto idrografico della Sardegna (...)

Art. 41.

(Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria)

L'art. 41 del ddl approvato dalla Camera stabilisce nella sostanza che le Regioni possano delegare ai Comuni con popolazione superiore ai 20mila abitanti l'effettuazione della Valutazione di Incidenza richiesta dalla Direttiva Habitat 92/43/CE che riguardino interventi edilizi minori autorizzati con SCIA (autocertificazione da parte dei proponenti) che ricadano nelle aree della rete Natura 2000, protette dall'Unione Europea.

Con le disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 41 si delega completamente la responsabilità ai Comuni, seppur alle amministrazioni medio-grandi, senza però stabilire che l'ente competente e delegante sia informato sul modo di procedere delle amministrazioni municipali. Si aggiunga, sempre con riferimento al comma 1 che manca qualsiasi riferimento al comma 3 dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 relativo al corretto espletamento delle Valutazione di incidenza sugli interventi.

Con le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 41 implicitamente non si rende più obbligatoria la procedura di Valutazione di Incidenza per gli interventi, ma solo per i piani, probabilmente per consentire l'avvio delle attività edilizie senza acquisire il necessario parere, ma solo successivamente ad intervento eseguito.

Di fatto, si realizzerebbero prima i lavori, senza tenere conto dei motivi istitutivi del sito sottoposto a tutela comunitaria, senza una procedura preliminare di verifica delle possibili incidenze sulle specie protette, apprendendo solo a posteriori (ammesso lo si possa fare e che l'amministrazione sia in grado di farlo) cosa sia stato già fatto – a danno perpetrato - venendo meno peraltro anche il principio di precauzione, alla base delle direttive Comunitarie.

Proposte di emendamento

Pertanto, si propone di cancellare l'art. 41 del ddl

O in subordine, si propone

al primo periodo del comma 1 dell'art. 41 del ddl

dopo le parole:

"...nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza."

siano aggiunte le parole:


"..., nel rispetto dell'art. 5 comma 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, ..."



Inoltre, alla fine del comma 1 dell'ar. 41 del ddl si propone di aggiungere il seguente terzo periodo:

“L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi deve dare evidenza pubblica alle relative valutazioni di incidenza sui progetti relative agli interventi e informare l'ente superiore competente delle determinazioni assunte e dei relativi interventi autorizzati, al fine di consentire la conoscenza dello stato di salute dei siti Siti di Interesse Comunitario e delle specie/habitat per i quali sono stati istituiti”

Infine, sempre in subordine, si propone di cancellare il comma 2 dell'art. 41 del ddl



ALLEGATO 3

INCIDENZA TERRITORIALE DELLE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI NEI DISTRETTI PREVISTI DAL D.L.VO 152/2006

Le Autorità di bacino nazionali ricoprono attualmente il **37%** del territorio nazionale (**44%** se si escludono le due Regioni insulari), così ripartito:

Distretto idrografico Alpi Orientali: superficie di 39.385 kmq, di cui il **14%** attualmente è ricoperto dalle Autorità di bacino nazionali dell'Adige (1.400 kmq) e dell'Adriatico (4.100 kmq).

Distretto idrografico Padano o del Po: superficie di 74.115 kmq, di cui il **96%** attualmente è ricoperto dall'Autorità di bacino nazionale del Po (71.000 kmq).

Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale: superficie di 39.000 kmq, di cui il **23%** attualmente è ricoperto dall'Autorità di bacino nazionale dell'Arno (9.116 kmq).

Distretto idrografico del Serchio: superficie di 1.600 kmq, attualmente ricoperta al **100%** dall'Autorità di bacino nazionale pilota del Serchio.

Distretto idrografico dell'Appennino Centrale: superficie di 35.800 kmq, di cui il 49% attualmente è ricoperto dall'Autorità di bacino nazionale del Tevere (17.000 kmq).

Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale: superficie di 68.200 kmq, di cui il **16%** attualmente è ricoperto dall'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano (5.100 kmq) e Volturno (5.500 kmq).

Distretto idrografico della Sardegna: superficie di 24.000 kmq, attualmente non ricoperta da nessuna Autorità di bacino nazionale.

Distretto idrografico della Sicilia: superficie di 26.000 kmq, attualmente non ricoperta da nessuna Autorità di bacino nazionale.



ALLEGATO 4

ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA DIFESA DEL SUOLO IN ITALIA E PIANI STRALCIO VIGENTI

AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE	
Autorità di bacino nazionale del Fiume Adige	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del bacino del Fiume Adige, Regione del Veneto • Piano Stralcio - 1^a Variante, Aree in dissesto da versante • Piano Stralcio - 2^a Variante • Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico
Autorità di Bacino Alto Adriatico (dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione)	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini) e corrispondenti misure di salvaguardia. • Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del sottobacino del fiume Fella • Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Fiume Tagliamento • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza Legge n.267/98 e Legge n.365/00 • Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza sottobacino del Cellina-Meduna • Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del bacino del fiume Piave • Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave
Autorità di bacino nazionale del Fiume Po	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume Po (PAI Delta) • Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) • Piano stralcio ripristino assetto idraulico (PS45)



	<ul style="list-style-type: none"> • Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) • Progetto di Piano stralcio Eutrofizzazione (Progetto PsE) • Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del Po • Piano di tutela delle acque del bacino del Po
Autorità di bacino nazionale del Fiume Arno	<ul style="list-style-type: none"> • PIANO STRALCIO Bilancio Idrico • PIANO STRALCIO Qualità delle acque del fiume Arno • PIANO STRALCIO Attività estrattive del fiume Arno • PIANO STRALCIO Riduzione del Rischio Idraulico • PIANO STRALCIO Assetto Idrogeologico
Autorità di bacino pilota del Fiume Serchio	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico
Autorità di bacino nazionale del Fiume Tevere	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio di assetto idrogeologico
Autorità di bacino nazionale Liri-Garigliano e Volturno	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio di difesa dalle alluvioni • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Rischio frane • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Rischio idraulico • Piano stralcio per il governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea • Piano stralcio per la tutela ambientale – Conservazione zone umide Area pilota Le Mortine • Piano stralcio di erosione costiera
AUTORITA' DI BACINO DI RILEVO REGIONALE E INTERREGIONALE	
Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico
Autorità dei bacini regionali liguri (legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58)	<ul style="list-style-type: none"> • Piano per l'assetto idrogeologico
Autorità di bacino interregionale del Fiume Reno	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico
Autorità dei bacini regionali romagnoli	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico
Autorità di Bacino Interregionale del fiume Fiora	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di assetto idrogeologico • Tutela delle Risorse Idriche Superficiali soggette a derivazione • Piano di tutela delle acque della Regione Toscana • Piano di tutela delle acque della Regione Lazio



Autorità di bacino regionale delle Marche	<ul style="list-style-type: none"> • Piano per l'assetto idrogeologico • Piano di tutela delle acque
Autorità dei bacini regionali del Lazio	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
Autorità dei bacini regionali dell'Abruzzo e interregionale del Fiume Sangro	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di assetto idrogeologico (PAI) • Piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA)
Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico
Autorità di bacino regionale della Campania Centrale	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico • Piano stralcio tutela della costa • Piano stralcio Tutela suolo e risorse idriche
Autorità di bacino regionale Campania Sud e interregionale per il bacino del Fiume Sele	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico • Piano stralcio per l'erosione costiera
Autorità di bacino interregionale della Basilicata (bacini del Agri – Basento – Bradano – Cavone – Lao – Noce – Ofanto – Sinni)	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) • Piano stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale
Autorità di bacino interregionale della Puglia	<ul style="list-style-type: none"> • Piano per l'assetto idrogeologico
Autorità di bacino regionale della Calabria	<ul style="list-style-type: none"> • Piano tralcio per l'assetto idrogeologico • Piano stralcio per l'erosione costiera
Autorità di bacino della Sardegna	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) • Piano di tutela delle acque • Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche - Sardegna. • Piano Forestale Ambientale Regionale • Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti • Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)
AUTORITA' DI BACINO REGIONALI E INTERREGIONALI SOPPRESSE E COMPETENZE DIRETTE DELLE REGIONI	
Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra soppressa dalla Regione Toscana con delibera 843 del 14 ottobre 2014 e in corso di soppressione in Regione Liguria	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio di tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni • Piano stralcio di assetto idrogeologico
Autorità di bacino regionale della Toscana Costa soppressa dalla Legge Regionale della Toscana 24 dicembre 2013, n.77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) in attesa del riordino previsto dal d.l.vo 152/2006	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico
Autorità di bacino regionale della Toscana Nord soppressa dalla Legge Regionale della Toscana 24 dicembre 2013, n.77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) in attesa del riordino previsto dal d.l.vo	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico • Piano stralcio risorsa idrica



152/2006	
Autorità di bacino regionale Friuli Venezia Giulia soppressa con legge regionale del Friuli Venezia Giulia 27 aprile 2012, n.9	<ul style="list-style-type: none"> • Piano per l'assetto idrogeologico
Autorità di bacino regionali e interregionali del Veneto (sopresse e trasferite al dipartimento difesa del suolo e foreste della regione Veneto)	<ul style="list-style-type: none"> • Piano per l'assetto idrogeologico
Regione Sicilia	<ul style="list-style-type: none"> • Piano stralcio per l'assetto idrogeologico



ALLEGATO 5

RASSEGNA STAMPA CON LE POSIZIONI DI ESPONENTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI IN MERITO ALLA GOVERNANCE DEI BACINI IDROGRAFICI NELL'APPENNINO MERIDIONALE



5/12015

Alluvione di Salerno: dopo il Vajont, la più grande tragedia italiana per dissesto idrogeologico

sica.ingegneria@gmail...


Alluvione di Salerno: dopo il Vajont, la più grande tragedia italiana per dissesto idrogeologico

meteoweb.eu Aggiornato 5 Gen 2015

Alluvione di Salerno: dopo il Vajont, la più grande tragedia italiana per dissesto idrogeologico

venerdì 24 ottobre 2014, 15:00 di F.F.


Mi piace Segu



“Abbiamo poca memoria storica. Oggi in Italia a distanza di 60 anni non c'è ancora una legge che consenta di avere interventi strutturali efficaci sul fronte prevenzione. Dobbiamo fare di tutto per avere leggi stringenti e per diffondere la cultura geologica nel Paese affinché la gente possa avere maggiore coscienza dei rischi naturali”. Lo ha affermato oggi Francesco Peduto, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania , intrattenendosi con la stampa a margine della conferenza: “Salerno 1954: l'alluvione dimenticata tra memoria, scienza e stato della prevenzione” a 60 anni dalla più grande tragedia italiana dopo il Vajont . La sera del 25 Ottobre del 1954 un' alluvione colpì Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Salerno, Maiori, Minori, Tramonti, le vittime furono 318, i feriti 250, gli sfollati 5000. Le devastazioni furono immense con frane, voragini, ponti crollati, strade e ferrovie distrutte in più punti , la zona più colpita fu quella della costiera amalfitana, fino alla città di Salerno. “Oggi a distanza di 60 anni in tante aree permangono elementi di rischio tanto è –ha proseguito Peduto- che sulle mappe dell'autorità di bacino competente, sono riportate come zone rosse a rischio R 4 molto elevato”. E l'appello importante arriva dall'assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Edoardo Cosenza: **“Non vengano cancellate le competenze delle Autorità di Bacino – ha dichiarato Cosenza – che ci sia il coordinamento nei distretti ma non cancelliamo le competenze delle Autorità di Bacino”. Cosenza ha rilanciato anche sulla pericolosità del rischio idrogeologico in determinate aree. “ Quando il mare è ancora caldo – ha affermato Cosenza – possono accadere eventi tipo Genova”. Qualche notizia importante c'è.**

“Il 25 Ottobre del 1954 l'alluvione di Salerno con 318 vittime, il 25 Ottobre del 2011 ancora alluvione e questa volta in Liguria e Toscana con 13 vittime. Oggi le dichiarazioni di Erasmo D'Angelis, Coordinatore dell'Unità di Missione Italiasicura istituita dal Governo e del Ministro Galletti – ha affermato Gian Vito Graziano, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi – con le quali sono stati annunciati 4000 interventi per la prevenzione nei prossimi 6 anni con circa 5 MLD di euro di

<https://www.evernote.com/shard/s454/nl/79374656/25c9951a-f30a-4bdd-ae0b-789dc3446cc0?csrfBusterToken=U%3D4bb2940%3AP%3D%2F%3AE%3...> 1/2



5/12/2015

Alluvione di Salerno: dopo il Vajont, la più grande tragedia italiana per dissesto idrogeologico

investimenti con fondi europei e 200.000 nuovi posti di lavoro, ci convincono che stiamo operando nella direzione giusta". E domani, Sabato 25 Ottobre, i geologi saranno con la gente, con i cittadini di Vietri, Maiori, Tramonti per ricordare quanto accadde nella notte tra il 25 ed il 26 Ottobre.

Mi piace Condividi **Tweet** 3

+12 Consigliato su Google



Salerno: a 60 anni dall'alluvione per non dimenticare. Cosa è cambiato?



Salerno, 60 anni fa il disastro dell'alluvione. Oggi? Sarebbe peggio!



60 anni fa l'alluvione e a Salerno: 318 vittime dimenticate



Salerno 1954: l'alluvione dimenticata. 318 vittime esattamente 60 anni fa

Evernote consente di ricordarsi facilmente le grandi e piccole cose che fanno parte della vita quotidiana grazie a computer, tablet, telefono e Web.

Termini del Servizio | Informativa sulla Privacy



L'EDITORIALE TOP NEWS IL DOSSIER PROGETTI SUL
 AMBIENTI DA PROGETTARE AMBIENT&SOCIETÀ IL PERSONAGGIO AMBIE
 ACCADE ALTROVE SCOPRI PUGLIA LA RECENSIONE GREEK

Cerca

MISSION REDAZIONE ARCHIVIO LINK VIDEO DICONO DI NOI GALLERY LA RADIO



Dai geologi un alt al Governo

Graziano: «Il Disegno di Legge sulla Difesa del Suolo che sta per approdare alla Camera è assolutamente inadeguato. Disattendiamo le Direttive Europee»



Gian Vito Graziano

«Il Consiglio Nazionale dei Geologi esprime il suo profondo dissenso nei confronti del **Disegno di Legge "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"** (collegato alla legge di stabilità 2014) che sta per approdare in Aula alla Camera per la definitiva approvazione. Prendendo visione degli atti parlamentari abbiamo scoperto tale Disegno di Legge e la delusione è stata cocente. Dobbiamo sventare un duro colpo alla difesa del suolo. Ancora una volta c'è grande differenza tra ciò che si dichiara all'indomani delle tragedie ed il fare reale». Lo ha affermato **Gian Vito Graziano**, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

«Il Disegno di Legge, nella sua attuale formulazione, conferma ed aggrava i macro accorpamenti delle **Autorità di Bacino di Rilievo Nazionale trasformandole in Autorità di Distretto**. E' utile ricordare che il territorio nazionale – ha proseguito Graziano – è attualmente nella competenza delle Autorità di bacino di rilievo nazionale solo per il 37% dell'estensione, mentre per il restante 63% l'assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo è in capo alle Autorità di bacino interregionali e regionali. Inoltre tale Disegno ancora una volta rimanda alla successiva emanazione di decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, la definitiva operatività delle Autorità di Distretto. E' lecito ipotizzare quindi il perdurare dell'attuale situazione di incertezza. Infine sempre tale Disegno stabilisce, in attesa dell'emanazione di tali decreti, che le strutture direttive delle Autorità di Bacino, attualmente operanti come detto in regime di "prorogatio", vengano azzerate ed al loro posto vengano nominati con Decreto del Ministro dell'Ambiente dei Commissari ad acta, con tutte le evidenti negatività che tale assetto comporterebbe».



Duro, insieme al suo Presidente, tutto il Consiglio Nazionale dei Geologi. «Dunque in Italia continuiamo a disattendere le Direttive europee – ha concluso Paolo Cappadona, Consigliere Nazionale dei Geologi – in questo caso la 2000/60. Prendiamo atto dell'assoluta inadeguatezza del testo di legge all'esame del Parlamento difficilmente emendabile nel suo impianto complessivo e dunque destinato ad



essere approvato con il suo carico di incongruenze e negatività. Ci si sarebbe aspettata una decisa inversione di tendenza con il deciso recupero dei principi tecnici delle Direttive europee. E quando con l'arrivo delle prime piogge autunnali saremo costretti a fare i conti con le consuete emergenze (frane, allagamenti, strade interrotte, vittime) magari potremmo farlo presente a politici ed amministratori che si affanneranno a dichiarare sui media locali e nazionali "consideriamo la messa in sicurezza del territorio una priorità assoluta della nostra azione di governo". Non è così, ed i fatti lo dimostrano».

Post correlati:


[Dissesto idrogeologico: nulla di fatto](#)

[Italiani amici dei Parchi](#)

[Salvatore Valletta: geologo per passione](#)

[Giampilleri: un disastro annunciato?](#)

["My name was Captain Kidd"](#)



12/8/2014 Il Disegno di Legge sulla Difesa del Suolo? I geologi: «Assolutamente inadeguato» - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile



greenreport.it

giornale per un'economia ecologica



Home » News » Comunicazione » Il Disegno di Legge sulla Difesa del Suolo? I geologi: «Assolutamente inadeguato»

Abbonati a greenreport

Cerca nel sito Cerca

Conservazione | Urbanistica e territorio

Mi piace

Il Disegno di Legge sulla Difesa del Suolo? I geologi: «Assolutamente inadeguato»

[24 luglio 2014]

Il titolo è incoraggiante – Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali – ma dalle prime bozze il testo del decreto legge pare non essere altrettanto, e il Consiglio Nazionale dei Geologi, dopo averne preso visione, esprime oggi il suo «profondo dissenso».



«Il Disegno di Legge "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) – afferma Gian Vito Graziano (Nella foto), presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi – che sta per approdare in Aula alla Camera per la definitiva approvazione» dimostra che «ancora una volta c'è grande differenza tra ciò che si dichiara all'indomani delle tragedie ed il fare reale» e quindi «Dobbiamo sventare un duro colpo alla difesa del suolo».

«Il Disegno di Legge, nella sua attuale formulazione, conferma ed aggrava i macro accorpamenti delle Autorità di Bacino di Rilievo Nazionale trasformati in Autorità di Distretto. È utile ricordare che il territorio nazionale – ha proseguito Graziano – è attualmente nella competenza delle Autorità di bacino di rilievo nazionale solo per il 37% dell'estensione, mentre per il restante 63% l'assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo è in capo alle Autorità di bacino interregionali e regionali. Inoltre tale Disegno, ancora una volta rimanda alla successiva emanazione di decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, la definitiva operatività delle Autorità di Distretto. È lecito ipotizzare quindi il perdurare dell'attuale situazione di incertezza. Dunque ancora una volta in Italia rimandiamo e non decidiamo. Infine sempre tale Disegno stabilisce, in attesa dell'emanazione di tali decreti, che le strutture direttive delle Autorità di Bacino, attualmente operanti come detto in regime di "prorogatio", vengano azzerate ed al loro posto vengano nominati con Decreto del Ministro dell'Ambiente dei Commissari ad acta, con tutte le evidenti negatività che tale assetto comporterebbe».

«Dunque in Italia continuiamo a disattendere le Direttive europee – ha concluso Paolo Cappadona, Consigliere Nazionale dei Geologi – in questo caso la 2500/60". Prendiamo atto dell'assoluta inadeguatezza del testo di legge all'esame del Parlamento difficilmente emendabile nel suo impianto complessivo e dunque destinato ad essere approvato con il suo carico di incongruenze e negatività. Ci si sarebbe aspettata una decisa inversione di tendenza con il deciso recupero dei principi tecnici delle Direttive europee. E quando con l'arrivo delle prime piogge autunnali saremo costretti a fare i conti con le consuete emergenze (frane, allagamenti, strade interrotte..... vittime) magari potremmo farlo presente a politici ed amministratori che si affanneranno a dichiarare sui media locali e nazionali "consideriamo la messa in sicurezza del territorio una priorità assoluta della nostra azione di governo".... non è così, ed i fatti lo dimostrano».



Comunicazioni dai partners

Enel
PSA: ENEL ENERGIA LEADER DEI SERVIZI
TELEFONICI PER LA SETTIMANA VOLTA CONSOLIDATA
462.680 CHIAMATE DAL TERRITORIO NEL 2013

AppyMeteo

Tutto il green lavoro toscano

[16 luglio 2014]
Supervision civile
PROGECO ENGINEERING SERVICE S.r.l. (P.E.S.) è un'Azienda Italiana che fornisce servizi di Ingengery Service e Service Management, opera nei settori...

» Archivio

Eco2 – Ecoquadro

La ripresa del dopoguerra: un movimento nuovo in un mondo nuovo



» Archivio

Sapere Verde

Il nudge, o la spintarella dell'economia comportamentale per uscire dalla crisi



» Archivio

Benessere Naturale


Il Ginseng e i suoi segreti: un elisir di giovinezza



» Archivio

Verso la scienza della sostenibilità

Natura in bancarotta: verso le nuove regole dell'economia nell'Era



Napoli

Edizione del: 03/01/15
Estratto da pag.: 29
Foglio: 1/1

Sezione: POLITICA REGIONALE E DI NAPOLI

Dir. Resp.: Alessandro Barbano
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

I geologi rilanciano l'allarme: «Episodio da non sottovalutare»

POZZUOLI. «Le mappe aggiornate dell'Autorità di Bacino collocano l'area di Pozzuoli, dove si sono registrati piccoli dissesti la notte scorsa, nel perimetro della zona rossa. Non è la prima volta che accadono tali episodi e quando si è a ridosso della viabilità non si scherza». Non usa giri di parole il presidente dell'Ordine dei geologi della Campania Francesco Peduto, commentando lo smottamento avvenuto a picco sui binari della Cumana.

Presidente Peduto, è il quarto episodio che si verifica sul fianco della collina della Starza in tre anni. Un dato che fa riflettere.

«Non c'è dubbio. È una vicenda da non sottovalutare affatto. Anzi l'esperienza ci dice che va ancora più aumentata la sicurezza e la vigilanza in quell'area, a maggior ragione perché ingloba un'arteria stradale trafficata come la Domitiana e i binari Sepsa. Del resto ci sono una serie di normative di settore che prevedono prescrizioni per zone come questa».

Le norme ci sono, ma spesso restano lettera morta. Perché?

Il piano

«Nella prossima primavera scatterà il servizio di controllo. In campo esperti formati per fare da sentinelle e segnalare i possibili rischi»



«Siamo sempre alla dicotomia tra la teoria e la pratica. In teoria le norme ci sono e sono anche molto rigide, dopo quanto accaduto a Sarno. Ma, fatta eccezione per le Autorità di Bacino che hanno fatto quanto dovevano, spesso i Comuni sono poco attenti a realizzare nei tempi previsti quanto prescrivono le norme di settore. Non sono norme cogenti e si tenta di giustificare il loro mancato rispetto con il pretesto che mancano i fondi necessari ad attuarle. Per troppi anni si è trascurata questa materia e si fatto poco o nulla per le manutenzioni e la prevenzione».

La Campania è tra le regioni più fragili dal punto di vista idrogeologico, ma il governo ha varato il Piano nazionale Italia Sicura. È una buona soluzione?

«L'unità di missione varata dal governo Renzi con Italia Sicura è solo un libro dei sogni difficilmente realizzabili. Prevede in teoria di spendere sette miliardi di euro in sette anni per mettere in sicurezza il nostro Paese, ma le risorse non sono al momento disponibili e sono anche troppo poche. Basti pensare che le due Regioni Valle d'Aosta e Campania, da sole, hanno indicato un fabbisogno di spesa per la messa in sicurezza del territorio di 6,7

miliardi di euro».

Secondo lei cosa andrebbe fatto nell'immediato per limitare i danni?

«Va applicato il sistema dei presidi territoriali idrogeologici e idraulici per evitare i cosiddetti rischi residui. Per capirci: se c'è una frana e un tronco d'albero viene trascinato sotto un ponte, alla prossima ondata di piena per il maltempo c'è il rischio che gli effetti del precedente smottamento possano aggravare la situazione. Ma se a monitorare la zona ci sono geologi e ingegneri che fanno da sentinelle, allora la situazione cambia».

Su questo aspetto qual è la situazione in Campania?

«La nostra regione è tra le meglio attrezzate in Italia, anche grazie all'accordo siglato tra Regione Campania e gli ordini dei geologi e degli ingegneri. Un progetto-pilota. Con il contributo dell'assessore regionale Edoardo Cosenza abbiamo formato 50 geologi e 50 ingegneri che svolgeranno gratuitamente il servizio di presidio territoriale. A breve sarà firmata la convenzione e contiamo di essere operativi già per la prossima primavera».

n.m.

Peduto, presidente dell'Ordine: territorio flegreo troppo fragile a ridosso di strade e ferrovie



Peso: 21%



6 XXXXXXXXXXXXX

Eventi
Lunedì 22 settembre 2014

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE CAMPANIA CENTRALE / Accorpata dal 2012 comprende 183 comuni, incluse le isole di Ischia, Capri, Procida

La difesa del suolo è essenziale per lo sviluppo sostenibile

Per uscire dall'emergenza e vivere in sicurezza in una terra che fa i conti con il dissesto idrogeologico, frana, alluvione, erosione costiera



Sopra: due immagini del fiume Sarno oggetto di un "Grande Progetto" di riqualificazione della Regione Campania

L'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale svolge funzioni di pianificazione, controllo e monitoraggio dell'assetto idrogeologico e delle risorse idriche in un territorio che comprende 183 comuni di tutte e cinque le province campane, incluso il sistema insulare di Ischia, Capri e Procida. Il segretario generale dell'Autorità, Stefano Sorvino, spiega: «Speriamo secondo gli indirizzi del governo regionale e dell'assessorato alla Protezione Civile e Difesa del Suolo, guidato da Edoardo Cosentino, al centro di un sistema di governance orientato alla difesa del suolo, in collaborazione con tutti gli enti del territorio». Con oltre quattro milioni di abitanti in poco più di 2 mila km² di superficie, questa Autorità è la più densamente popolata d'Italia. Il suo territorio è stato segnato da eventi luttuosi, come l'alluvione di Sarno del 5 maggio 1998, che causarono 160 morti e indussero lo Stato a investire seriamente in una politica di prevenzione del rischio idrogeologico, finanziando i primi Piani Straordinari di tutte le Autorità di Bacino per la riduzione del rischio. La Campania Centrale è caratterizzata anche da un alto rischio sismico e vulcanico, con il raggruppamento di tre unità vulcaniche del Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia, oltre rilevato rischio antropico, per la

straordinaria concentrazione delle urbanizzazioni e delle attività produttive. «Il principale compito dell'Autorità - illustra Sorvino - è l'elaborazione e gestione del Piano di bacino con i suoi strati funzionali, in particolare il Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, quello dell'erosione costiera, della tutela del suolo e delle risorse idriche. Tali strumenti di pianificazione sono avanzati per l'approfondimento e la maturità delle conoscenze raggiunte, per la scala di dettaglio e di rappresentazione, per lo sviluppo dei contenuti e l'implementazione dei tenacissimi indagati». Oltre alle attività di pianificazione, sottolinea Sorvino, «vogliamo anche un ruolo di controllo - mediante l'ispezione di pareri di compatibilità per Progetti e Piani Territoriali, rispetto alle norme di situazione. È proprio il controllo e l'informazione sul territorio che ci consente di tenere aggiornati, a costi contenuti, i nostri Piani e strumenti. Concorriamo, poi, per la Regione Campania, a progettazioni strategiche di sistemazioni idrauliche e idrogeologiche come per il "Grande Progetto - Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno" e per una serie di interventi previsti nell'Accordo di Programma Stato-Regione per la difesa del suolo. Inoltre, contribuiamo e partecipiamo all'attuazione



Stefano Sorvino, segretario generale dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale

delle politiche regionali collegate, confrontandoci con la Protezione civile, il Governo del territorio, Agricoltura e Consorzi di bonifica, Parchi, strutture dell'Ambiente e del Ciclo Integrato delle Acque».

Il territorio di questa Autorità è in continua emergenza ambientale, ricorda l'avvocato Sorvino: il dissesto idrogeologico di Sarno, Quindici, Siano, Bacigliano e San Felice a Cancelli, lo storico stato di

inquinamento del fiume Sarno, la contaminazione di suoli industriali come quello di Bagnoli e i problemi di salubrità ambientale dovuti all'inquinamento delle falde acquifere, dei suoli e dell'aria - per citarne solo alcuni - hanno determinato, in passato, numerosi commissariamenti statali, con cui sono state realizzate diverse opere per la mitigazione del rischio da frana e franaidico, per il distaccoimento del fiume Sarno e la bonifica di diversi suoli. «Si tratta, però, di azioni spesso non risolutive, ma per ottimizzarle - afferma Sorvino - occorre una gestione integrata, a scala di bacino territoriale, di tutte le matrici ambientali».

La crescita di nuove opportunità di sviluppo, anche in chiave di Green Economy, richiede l'istituzione di vere e proprie Units of management per la gestione integrata del territorio, nella direzione tracciata dalle Direttive comunitarie 2006/66/Ce e 2007/60/Ce, che prevedono le Autorità di distretto - prosietta Sorvino - il redigendo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Meridionale rappresenta una valida esperienza di collaborazione tra gli enti operanti nella difesa del suolo, senza disperdere il patrimonio di esperienza e di attività maturata nella dimensione dei bacini idrografici regionali, non meno importanti di quelli nazionali». Il Distretto Idrografico, conclude Sorvino «se non correttamente attuato con il coordinamento e la subordinazione delle organizzazioni preesistenti, corre il rischio di costituire un mal riuscitto artefatto giuridico e territoriale nell'assetto della difesa del suolo».

Un territorio ferito che deve tornare a vivere

Una forte pressione antropica e situazioni potenzialmente pericolose. Ma anche tante bellezze da proteggere e valorizzare

L'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale nasce nel maggio 2012 dall'incorporazione dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Nord-Occidentale nell'Autorità di Bacino Regionale del Sarno. È il risultato di una riorganizzazione promossa dall'attuale Governo regionale e concretizzata con le leggi Finanziarie del 2011 e del 2012, insieme con l'altro accorpamento che ha visto l'Autorità di Bacino Interregionale del Sele e le altre due Autorità di Bacino Regionali adiacenti confluire nell'unica Autorità di Bacino Regionale Campania Sud e Interregionale Sele. Gli effetti sulla razionalizzazione e efficientamento delle funzioni di bacino e sul contenimento della spesa regionale sono immediatamente evidenti, consentendo in Campania, in un momento di spending review, la sopravvivenza in forma agguerrita di irrinunciabili funzioni per la tutela delle risorse ambientali e tutela di

beni e persone dal rischio idrogeologico. Il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, posto tra le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, si estende su una vasta area regionale, comprendente i territori delle ex Autorità di Bacino Regionali Nord Occidentale della Campania e del Fiume Sarno. Particolare caratterizzazione territoriale dà luogo ad ambiti diversificati sul piano dell'assetto fisico-territoriale, morfologico-insediativo, delle connotazioni paesaggistico-ambientali, storico-archeologiche, delle condizioni di vulnerabilità idrogeologica e dei fenomeni di dissesto. Dal litorale adriatico, a nord, caratterizzato da una morfologia pianeggiante con costa bassa e sabbiosa, segnato dalla presenza dei Regi Laghi e del due rilievi del Lago Patria, che costituisce un sistema costiero fortemente compromesso nelle componenti acque e suolo, si passa - pro-

seguendo lungo la costa - all'area vulcanica flegrea con i laghi e le isole di Ischia e Procida, dove la pressione antropica si alterna ad aree a valenza naturalistico-ambientale. Più a sud, si collocano la piana campana, fino alla conurbazione di Napoli, connotata da un'intensa e diffusa urbanizzazione con implicazioni sulle matrici acqua e suolo; il sistema vesuviano (costiero e interno); la piana sarunese, attraversata dal fiume Sarno e caratterizzata dalla presenza di fattori di degrado e di criticità del sistema fluviale, spesso causa di inondazioni e danni a beni e persone. L'area di foce del Fiume Sarno - tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata - segna la fascia costiera caratterizzata da un'intensa pressione antropica, con forte connotazione tra insediamenti produttivi e abitativi che convivono con il rischio di inondazione e soffrono la scarsa salubrità delle acque del fiume. La Penisola Sorrentina e l'Isola di Capri chiudono a sud il territorio dell'Autorità di Bacino connotandosi per le rilevanti valenze paesaggistico-ambientali associate a specifici fattori di rischio dovuti all'erosione della costa alta e a pericolosità da frana.

Il Forum Psai del prossimo 29 settembre

L'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale ha adottato in via definitiva il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico, a seguito del processo di aggiornamento e omogeneizzazione dei privilegiati Psai delle due ex Autorità di Bacino (Sarno e Nord Occidentale della Campania), che sarà presentato il prossimo 29 settembre nel Forum di Consultazione Pubblica che si terrà a Napoli, Auditorium della Regione Campania, Centro Direzionale - B. C3.